



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
"CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNL 2002-2005, SECONDO
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005: RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA PER IL
PASSAGGIO DI FASCIA ALL'INTERNO DEI TRE LIVELLI DI RICERCATORE E
TECNOLOGO"**

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, si applica al personale del CNR inquadrato nei livelli dal I al III.

Art. 2

Fondo per il finanziamento delle anticipazioni nei i passaggi di fascia stipendiale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett.a) del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, il fondo utilizzabile per il finanziamento delle anticipazioni nei passaggi di fascia stipendiale è individuato nello 0,20% del monte salari 2003 relativo a Ricercatori e Tecnologi, pari ad euro 358.969,00 annui; in conformità a quanto disposto nell'art. 9, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, la disponibilità delle risorse dirette a costituire il fondo di cui sopra sussiste dal 01.01.2006.

2. Il fondo di cui al comma precedente è stato ulteriormente finanziato in sede di definizione del piano triennale di fabbisogno relativo al triennio 2010-2012, approvato con delibera del C.d.A. n. 81/2010 del 28 aprile 2010, mediante lo stanziamento di euro 490.000,00 per l'anno 2009 ed euro 740.000,00 per l'anno 2010.

3. Il fondo per l'anticipazione del passaggio di fascia stipendiale è ripartito in modo proporzionale al numero dei dipendenti in servizio alla data di ciascuna delle decorrenze definite in seguito, appartenenti rispettivamente ai profili di ricercatore e tecnologo. Effettuata tale ripartizione, ciascuno dei due fondi viene a sua volta suddiviso in parti proporzionali al numero di dipendenti appartenenti a ciascuno dei tre livelli del rispettivo profilo.

Art. 3

Personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, secondo periodo del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, la quota di personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia è individuata in misura non superiore al 10% degli aventi titolo;



2. La riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale è riconosciuta al personale interessato per una sola volta nel medesimo livello, alle decorrenze sotto indicate e per il numero complessivo di anticipazioni consentito dalle risorse disponibili indicate a fianco di ciascuna:

- 1.01.2006 euro 358.969
- 1.01.2009 euro 490.000
- 1.01.2010 euro 740.000

Art. 4

Riduzione del tempo di permanenza

1. La riduzione del tempo di permanenza nella fascia di appartenenza non può essere superiore a al 50 % del tempo di permanenza previsto per ciascuna fascia.

Art. 5

Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Per la partecipazione alla selezione è necessario che ciascun interessato alla data di decorrenza della riduzione del tempo di permanenza abbia maturato almeno cinque anni di anzianità nel livello.
2. Ai fini del punto precedente sarà valutato anche il servizio prestato nel CNR con contratto a tempo determinato nel medesimo livello e profilo.

Art. 6

Titoli professionali e lavori valutabili

1. Incarichi
2. Riconoscimenti scientifici e premi
3. Lavori, produzione scientifica, brevetti
4. Valutazione e valorizzazione della professionalità acquisita per l'attività svolta presso il CNR e gli Enti accorpati.

Art. 7

Commissioni per le procedure selettive

1. Per le procedure di selezione relative alla riduzione dei tempi per il passaggio di fascia stipendiale sono costituite tre Commissioni: una per il personale appartenente al profilo di Ricercatore con riferimento alla macroripartizione delle scienze umanistiche, una per il personale appartenente al profilo di Ricercatore con riferimento alla macroripartizione delle scienze fisiche, naturali e tecnologiche, ed una per il personale appartenente al profilo di Tecnologo.
2. Ciascuna Commissione è formata da n. componenti, di cui due estratti a sorte fra il personale appartenente alla fascia più elevata del profilo, rispettivamente, di Dirigente di Ricerca o Dirigente Tecnologo, due estratti a sorte fra i componenti della Commissione per la "Short-term mobility", uno da
3. Ciascuna Commissione predispone una graduatoria per ciascun livello.

Art. 8
Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie predisposte dalle Commissioni di cui al precedente art. 7 sono utilizzate ai fini dell'attribuzione delle anticipazioni di fascia impiegando le risorse disponibili in relazione al costo effettivo di ciascuna anticipazione attribuita, fino a concorrenza delle risorse disponibili per il profilo e livello interessato.
2. L'attribuzione della riduzione del tempo di permanenza nella fascia presuppone che il dipendente collocatosi in posizione utile nella graduatoria rivesta il medesimo livello al momento dell'approvazione della graduatoria medesima.

Art. 9
Decorrenza

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e dell'art. 40bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.